

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 23 gennaio 2015 Numero 3/2015

CHIARIMENTI SULLA CERTIFICAZIONE UNICA

Doppio adempimento nel prossimo mese di marzo per i sostituti d'imposta. Costoro, entro il 2 marzo, dovranno attestare i redditi assoggettati a ritenuta, corrisposti nel 2014, e consegnare ai sostituiti la nuova Certificazione Unica. La formalità riguarda i redditi di lavoro dipendente ed assimilato, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni, alcune fattispecie di redditi <diversi> (es. compensi di lavoro autonomo occasionale) ed i corrispettivi per contratti d'appalto, soggetti alla ritenuta dell'art. 25-ter del D. P.R. n. 600/1973. Entro il 9 marzo i sostituti dovranno trasmettere telematicamente le predette certificazioni all'Agenzia delle Entrate. L'obbligo di trasmissione delle certificazioni riguarda anche le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione del modello 730 precompilato. Deve essere inviata all'Agenzia solo la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, l'art. 2 del D. Lgs. n. 175/2014 prevede l'applicazione di una sanzione di 100 euro, senza possibilità di applicare il <cumulo giuridico>, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 472/1997 in caso di violazioni plurime.

ESTEROVESTIZIONE: NECESSARIE LE PROVE

Sono frequenti le controversie con l'Amministrazione finanziaria, che vedono il contribuente impegnato a dimostrare che una società ha sede all'estero. Anche se le norme si esprimono diversamente, di fatto è la società che deve <convincere> l'Amministrazione ed i giudici della propria tesi. Tra gli elementi di maggior peso: affitto di locali, luogo di svolgimento dei Consigli d'amministrazione, apertura e movimentazione di conti bancari, utenze ed altri contratti (specie, di lavoro), attività di gestione (fax, note operative, corrispondenza), ed in generale lo svolgimento di attività negoziali.

PLAFOND IVA ALL'AFFITTUARIO

Nei contratti d'affitto d'azienda, così come nel caso di operazioni

straordinarie societarie, il plafond IVA detenuto dall'azienda <dante causa> può essere trasferito a quella <avente causa>. Ciò si verifica quando nel relativo contratto è presente una clausola con tale previsione e viene comunicata tale circostanza all'Ufficio IVA, con lettera raccomandata o mediante presentazione della dichiarazione di <inizio attività, variazione dati o cessazione attività>, di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972. Il trasferimento avviene invece in via automatica laddove, con l'operazione, il soggetto dante causa si estingue. Per il trasferimento del *plafond* all'affittuario non è necessario che quest'ultimo prosegua l'attività di esportazione e subentri in tutti i rapporti giuridici con la clientela relativi all'azienda; ciò è stato precisato nel corso di un'interrogazione parlamentare (n. 5-02385/2010) e dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano (sentenza n. 216/67/2013); è quindi da considerarsi superata la posizione contraria, ormai <datata> dell'Amministrazione finanziaria, espressa nella R.M. n. 450173/1992.

SCAMBIO D'INFORMAZIONI ITALIA - SVIZZERA

E' stato raggiunto con la Svizzera un protocollo d'intesa per lo scambio d'informazioni, a cui mancano solo le firme (previste per metà febbraio) e la ratifica con legge ordinaria. Ciò comporterà il superamento del segreto bancario, a fronte di richieste d'informazioni provenienti da uno dei due Stati, riguardanti il risparmio dei propri residenti, depositato oltreconfine. Dall'accordo: - è esclusa la retroattività delle richieste, che potranno riguardare solo fatti o circostanze realizzate a partire dalla data di sottoscrizione del protocollo; - lo scambio d'informazioni avverrà solo su richiesta (quindi, solo in modo selettivo).

COMUNICAZIONE DATI E DICHIARAZIONE IVA

Entro il 2.3.2015, dovrà essere inviata la comunicazione dati IVA per il 2014, a meno che, entro lo stesso termine, si preferisca inviare, in sua sostituzione, la dichiarazione annuale IVA (a debito, a credito o a zero). Dal prossimo anno la

comunicazione dati IVA è abolita e la dichiarazione IVA annuale dovrà essere presentata (comunque) entro il mese di febbraio 2016. Il modello IVA 2015 (relativo all'IVA del 2014), può essere inviato autonomamente (non in UNICO) dal 3 marzo al 30 settembre 2015, purché la dichiarazione IVA sia a credito. Il regime <forfettario>, in vigore dal 2015, è un regi-me <naturale> per tutti i contribuenti già in attività nel 2014, che ne rispettano i requisiti. Costoro, che nel 2014 hanno applicato il regime ordinario, dovranno barrare la casella 1 del rigo VA14, e riportare nel rigo VF56 l'eventuale imposta dovuta a seguito della rettifica delle detrazioni, per il passaggio dal regime IVA a quello forfettario (art. 19-bis 2). Chi, già in attività nel 2014, non <minimo>, che enterebbe <in automatico> nel regime forfettario, ma vuole restare <ordinario>, manterrà il <comportamento concludente>, emettendo fatture con IVA, e confermando questa volontà nel modello IVA 2016 (per il 2015). I <minimi> del 2014, potranno continuare ad avvalersi di questo regime fino al completamento del quinquennio, o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, mediante opzione, da esercitarsi (probabilmente) nel modello PF 2016.

ALIQUOTA IVA VERDE PRIVATO

L'aliquota IVA applicabile alla vendita di piante e fiori freschi è del 10% (tabella <A>, parte III, allegata al D.P. R. n. 633/1972), mentre le prestazioni di servizi relative al <verde>, come la potatura, sono soggette ad aliquota ordinaria.

SALVI I CREDITI NON INDICATI IN UNICO

Interessante sentenza della Ctr Lombardia che, riguardo ad un credito d'imposta non indicato in dichiarazione dei redditi, <soccorre> il contribuente, confermandone la validità. I giudici lombardi hanno sancito la pre-valenza dello <Statuto del contribuente>, rispetto all'art. 11 della L. n. 317/ 1991, stabilendo che l'Ufficio avrebbe dovuto richiedere al contribuente di <integrare o correggere gli atti prodotti che impedivano il riconoscimento di un

credito>. Inoltre, l'Amministrazione avrebbe dovuto acquisire la prova dell'esistenza del credito stesso. Infine, la Cassazione (sentenza n. 15063/ 2002) ha sancito che è emendabile ogni dichiarazione dei redditi che risulti frutto di errore del contribuente, <quando da essa possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri più gravosi di quelli che per legge devono restare a suo carico>.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: VISTO DI CONFORMITA'

Recentemente il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha precisato le responsabilità di contribuenti ed intermediari, nella gestione della dichiarazione pre-compilata, prevista dal D. Lgs. n. 175/ 2014. Se la dichiarazione è presentata da un Caf o da un professionista, chi appone il <visto> è tenuto a riscontri di natura formale, tipici della procedura prevista dall'art. 36-ter del D.P. R. n. 600/1973, consistenti nella corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della relativa documentazione ed alle disposizioni degli oneri deducibili, detraibili, le detrazioni, i crediti d'imposta, lo scorporo delle ritenute subite, le eccedenze d'imposta ed i versamenti effettuati. Il controllo compete anche per i dati già indicati nella <precompilata>. Non sono oggetto di <visto>, ad esempio, i redditi fondiari, i redditi <diversi>, così come la sussistenza del diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni. Nel caso di <visto> infedele, chi lo appone è chiamato a rispondere dell'imposta, degli interessi e della sanzione, che scaturiscono dalla rettifica della dichiarazione.

BONUS RISTRUTTURAZIONE: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 20.1 scorso, sul proprio sito, alcuni chiarimenti riguardo al <bonus ristrutturazione>. In particolare: - per i lavori da eseguire sulle parti comuni condominiali, il massimale di 96.000 euro è riferito alla spesa sostenuta da ogni singolo condomino, e non all'intervento complessivo; - nel caso dei <condomini di fatto> (quelli privi di

amministratore e di codice fiscale), è indispensabile richiedere il codice fiscale del condominio, da indicare nei bonifici di pagamento, unitamente a quello del condomino che li esegue. Il pagamento può essere appunto eseguito tramite il c/c di uno dei condomini od il c/c del condominio, se esistente; - riguardo ai bonifici, l'errato riferimento normativo (alla riqualificazione energetica, invece che alle ristrutturazioni edilizie, o viceversa), non pregiudica il beneficio della detrazione, purché sia stata operata la ritenuta d'acconto (ora 8%) da parte dell'istituto di credito o della posta, a carico del percipiente.

L. 231/2001: AGGIORNAMENTO PER AUTORICICLAGGIO

Per l'introduzione nel nostro ordinamento, dall'1.1.2015, del reato di autoriciclaggio, e della sua inclusione tra i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, le società dovranno adeguare i propri modelli organizzativi. In caso di reati tributari consumati dalla società, è probabile incorrere anche nel nuovo delitto di autoriciclaggio qualora, ad esempio, i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio d'imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. L'adeguamento del modello dovrà avvenire in tempi brevi soprattutto in presenza di reati tributari commessi in passato. Dopo la fase dell'aggiornamento, la società dovrà operare una valutazione del rischio, per poi individuare le esigenze di adeguamento procedurale, riguardo alle attività cosiddette sensibili, nel cui ambito è più probabile che sia commesso il nuovo reato di autoriciclaggio.


PARTECIPAZIONI:

AFFRANCAMENTO CON RISCHIO

L'Agenzia delle Entrate sta concentrando la propria attenzione su alcune ipotesi di affrancamento di partecipazioni, in odore di elusività. Tra esse, è il caso di un azionista, che ha ceduto ad una *holding* dallo stesso controllata al 100%, una partecipazione <rivalutata>, che rappresenta l'intero capitale di una società. La *holding* paga il

debito per l'acquisto della partecipazione con la liquidità posseduta dalla partecipata neo acquistata. In tal modo, il socio ottiene lo stesso risultato della distribuzione di riserve in capo alla prima società, al prezzo della semplice <rivalutazione> della partecipazione. Come noto, la rideterminazione del valore delle partecipazioni ha valenza ai fini della tassazione dei <redditi diversi> (art. 67 del TUIR), mentre non produce effetti per i redditi di capitale. Nel caso di specie, quindi, in assenza di <valide ragioni economiche>, la difesa del contribuente, a fronte dell'atteso accertamento, si fa ardua.

| MERCATO FINANZIARIO | | |
|---------------------|----------|----------|
| | 15/01/15 | 22/01/15 |
| EURIBOR | | |
| 3 mesi | 0,07 | 0,06 |
| 6 mesi | 0,16 | 0,14 |
| 1 anno | 0,32 | 0,28 |
| CAMBI | 15/01/15 | 22/01/15 |
| Euro - USD | 1,545 | 1,122 |
| Euro - yen | 134,94 | 132,20 |
| SPREAD | 15/01/15 | 22/01/15 |
| (> Germania) | 127 | 110 |



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's.
- LEGGE N. 231/2001.
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI.
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST".
- VOLUNTARY DISCLOSURE.
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA.
- BILANCI CONSOLIDATI.
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND.

Lingue estere:

- INGLESE.
- FRANCESE.
- ARABO.
- SPAGNOLO.